

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>I.T.G.<br/>Vibo Valentia</p> <p>COD. MECC. VVTL01101X<br/>Tel 0963376745</p> |  <p>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I.<br/>VIBO VALENTIA<br/>Via G. Fortunato, s.n.c.<br/>89900 Vibo Valentia<br/>PEC <a href="mailto:VVIS011007@pec.istruzione.it">VVIS011007@pec.istruzione.it</a><br/>e-mail <a href="mailto:VVIS011007@istruzione.it">VVIS011007@istruzione.it</a><br/>ITG Tel. 0963376745 – ITI Tel. 0963376741<br/>Cod. Mecc. VV IS011007 - Cod. Fiscale 96035950797</p> |  <p>COD. MECC. VVTF01101Q<br/>Tel. 0963376741</p> |
|---|--|--|

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E I.T.I. - VIBO VALENTIA-VIBO VALENTIA  
Prot. 0013036 del 18/09/2021  
(Uscita)

Ai Genitori  
Agli alunni  
Ai docenti  
Al DSGA  
Al personale ATA  
Al RSPP  
Al RLS d'istituto  
Alle RSU d'Istituto  
All'Albo - Sito web

**Oggetto: Direttiva su vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi personale docente ed ATA**

Si comunicano ai soggetti in indirizzo, le seguenti disposizioni e procedure alle quali attenersi, concernenti la disciplina della vigilanza sugli alunni e la pianificazione dell'organizzazione della vigilanza, in considerazione della responsabilità che grava sull'Istituzione scolastica e, in particolare, in capo ai singoli Docenti e collaboratori scolastici. Si raccomanda, inoltre, la presa visione delle sezioni del Regolamento d'Istituto relative alla vigilanza sugli alunni.

**PREMESSO CHE:**

- Per effetto dell'accoglimento della domanda d'iscrizione e della conseguente ammissione dell'allievo si crea un vincolo per cui l'Istituto Scolastico assume l'obbligo di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi, dopo l'ingresso nell'area di pertinenza della scuola, fruisce del servizio scolastico (da intendersi in tutte le sue espressioni), al fine di evitare che l'allievo subisca danni o li procuri a se stesso o ad altri;
- l'obbligo di vigilanza non è limitato al solo orario scolastico ma è esteso a tutto il periodo in cui l'allievo si trovi all'interno dell'edificio scolastico e delle sue pertinenze e riguarda altresì tutte le attività proposte dalla scuola (corsi pomeridiani, gare sportive, uscite o viaggi d'istruzione);
- i soggetti tenuti all'obbligo di vigilanza, nei limiti delle rispettive competenze così come previste dalle disposizioni normative e contrattuali, sono tutti i docenti e gli operatori scolastici rientranti nelle categorie dei collaboratori scolastici ed assistenti tecnici mentre il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01);
- il Dirigente Scolastico è tenuto a garantire la sicurezza della Scuola, attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono;
- che al Dirigente Scolastico, non perché considerato precettore, ma in quanto organo interno dell'Amministrazione (Cass., sez. III, 10.6.1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26.4.1996, n. 3888; Corte Conti, sez. 1, 15.9.1990, n. 174), spettano obblighi organizzativi e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, perché vigilanza e custodia avvengano secondo le regole di diligenza e prudenza imposte dal dovere del neminem laedere;

- l'obbligo viene imposto dall'art. 2048, comma 2 del Codice civile (... *I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*), ma anche dall'art. 2047 c.c. (*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*);
- in base all'art. 2048, c.3 del c.c. trattasi di responsabilità "aggravata" a carico del personale scolastico in quanto si basa sulla presunzione di una "**culpa in vigilando**", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto;
- tale obbligo comporta una precisa responsabilità civile sancita dagli artt. 22 e 23 del T.U. 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;
- la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, con la propria condotta, da loro coetanei, da altre persone ovvero da fatti non "umani" (Cass. 1995 n. 8390);
- l'obbligo di **vigilanza ha rilievo primario** rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza o di incompatibilità di più obblighi che non possono essere rispettati contemporaneamente, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte Conti, sez. 1, 24.9.1984, n. 172). Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso ad esempio in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra: la vigilanza sull'incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri;
- tale obbligo grava, nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA che coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni;

**CONSIDERATO** che l'esercizio della vigilanza va inteso non come esclusivo esercizio della custodia, ma piuttosto come predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l'esercizio delle progressive abilità in condizioni di sicurezza;

**VISTO** il Regolamento d'Istituto;

#### **SI DISPONE**

quanto segue:

1. **Tutto il Personale della Scuola** è tenuto, ognuno nelle specifiche competenze e mansioni definiti dal CCNL e dalla normativa vigente, a garantire la vigilanza sugli alunni nei rispettivi orari di servizio:
  - durante lo svolgimento delle attività didattiche;
  - dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
  - durante i cambi di turno tra i docenti;
  - durante l'intervallo;
  - durante gli spostamenti all'interno della scuola
  - durante le attività extra-curricolari;
  - durante il tragitto scuola - palestra, laboratori e viceversa;
  - durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione;
2. Secondo quanto prevede il CCNL Scuola 2006/09 all'art.29 comma 5 ( non modificato dal recente contratto): .... "*per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*"...;
3. durante le ore di lezione è consentito far uscire gli allievi dall'aula solo per ragioni valide e motivate rimesse alla valutazione del docente; non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, anche in tal caso fatta eccezione per i casi validamente motivati; i docenti

devono dare disposizione e controllare che l'uscita dell'allievo non si protragga più del necessario sanzionando eventuali abusi da parte degli allievi; al termine della lezione agli allievi non è consentito uscire dall'aula se non con il permesso del docente per validi motivi valutati dallo stesso;

4. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente della scuola la sorveglianza sui vari piani e nei reparti;
5. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima;
6. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva;
7. Nel caso in cui ognuno è impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile;
8. Nel caso in cui il docente debba assolutamente uscire dall'aula per legittimi motivi, la classe può essere affidata alla vigilanza temporanea di un collaboratore scolastico;
9. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine;
10. Al termine delle lezioni per uscire dall'edificio e comunque in qualsiasi altra occasione in cui si debba uscire dall'edificio, le classi dovranno percorrere i corridoi e le scale interne; i docenti sono tenuti a controllarne l'uso corretto indirizzando gli allievi a defluire attraverso i corridoi e le scale
11. Le porte/cancelli di entrata/uscita saranno sorvegliati dal personale non docente per evitare uscite dalla scuola;
12. Tutti i docenti sono tenuti a illustrare agli allievi le norme di comportamento richieste ed in particolare quelle del regolamento d'istituto ( sez. Regolamenti - anche [Regolamento misure anti covid](#)) con le relative sanzioni con particolare riferimento a quelle poste a tutela della sicurezza ed incolumità delle persone;
13. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare, con particolare riferimento a quelli che creano pericolo o danno alla sicurezza ed incolumità delle persone, i docenti hanno l'obbligo, non la facoltà, di sanzionare gli allievi responsabili o comunque di proporre agli organi competenti le sanzioni previste dal regolamento d'istituto annotando sul registro di classe gli interventi adottati ed informando la famiglia ;
14. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante; i docenti devono proibire ogni situazione di potenziale pericolo per gli allievi; i docenti sono tenuti a sanzionare secondo le norme del regolamento d'istituto gli allievi che contravvengano e tengano comportamenti pericolosi per sé o per gli altri. E' opportuno ribadire che, in caso di danno subito da un allievo o dallo stesso causato, l'insegnante deve essere in grado di dimostrare non solo di aver assolto all'obbligo di vigilanza, nel momento in cui il danno si è verificato, ma anche che il verificarsi del danno non era oggettivamente prevedibile e comunque che, se in astratto prevedibile per essersi ad esempio già in passato verificate situazioni potenzialmente pericolose simili a quella che ha causato il danno contestatogli, di avere in tali occasioni adottato le misure anche sanzionatorie necessarie per impedire il loro ripetersi e in ogni caso di avere espressamente illustrato agli allievi le regole di comportamento
15. Nei laboratori e palestre i docenti dovranno osservare e far osservare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza proprie delle attività ivi svolte;
16. Particolare cura sarà dedicata nei momenti dell'entrata, dell'uscita, del cambio dell'ora e degli spostamenti dall'aula ai laboratori o dalla palestra e viceversa, momenti inequivocabilmente connotati da elementi di criticità per la sicurezza degli alunni e per il sereno andamento delle attività nell'Istituto;
17. Durante gli intervalli, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva e costante: • la dislocazione dei docenti deve essere diffusa su tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione; • la dislocazione del personale ATA deve essere concentrata nei pressi dei servizi igienici e delle uscite ( anche cancelli) ; • vanno assolutamente rispettati gli orari previsti per l'intervallo; (N.B. - l'intervallo costituisce servizio a tutti gli effetti e non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al personale scolastico durante l'orario di servizio);
18. Il personale deve sollecitare gli studenti a rientrare in classe al termine della ricreazione. In qualsiasi luogo essi si trovino avranno cura di vigilare intervenendo, se necessario, in caso di comportamenti poco corretti da parte degli allievi della scuola;

19. Durante le assemblee d'Istituto i docenti, secondo il loro orario di servizio, sono tenuti alla vigilanza assicurandosi in particolare che gli allievi non si allontanino arbitrariamente dai locali in cui si svolge l'assemblea.
20. E' severamente vietato occupare indebitamente le uscite di sicurezza;
21. E' severamente vietato fumare;
22. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e particolarmente in mancanza del docente di quella classe.
23. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
  - a. rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni;
  - b. controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
  - c. controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
  - d. controllare che non si faccia uso improprio delle uscite di sicurezza;
  - e. segnalare immediatamente al D.S. e/o ai suoi collaboratori l'assenza in classe del docente;
  - f. collaborare con i docenti alla sorveglianza degli alunni durante l'intervallo
  - g. non permettere **per nessun motivo che estranei ( anche genitori) non autorizzati** entrino nella scuola e particolarmente nelle classi;
  - h. segnalare immediatamente alla Presidenza qualsiasi comportamento o situazione anomala, degna di attenzione;
  - i. vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante i cambi d'ora, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
  - j. vigilare in modo attento sul rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali della scuola e nelle aree di pertinenza;
  - k. riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza validi motivi, sostino nei corridoi;

24. i collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (ad esempio per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti;

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto **di un docente ogni quindici alunni (CM 291/92)**. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

**Si coglie l'occasione infine per ricordare le procedure organizzative da attivare in caso di infortunio:**

- Prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;
- Attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- Chiamare , se si ritiene necessario , il numero 118 e l'intervento specialistico esterno;
- Dare prima possibile comunicazione in segreteria e/o Presidenza e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione;
- La segreteria provvederà agli adempimenti di competenza;
- Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;

Alla luce di quanto esposto, si invita tutto il Personale in servizio (Docente e ATA) ad intervenire e a segnalare alla Dirigenza scolastica o ai Collaboratori del Dirigente o al DSGA eventuali situazioni irregolari tra gli studenti o atteggiamenti lesivi delle persone e cose.

La presente direttiva, che si intende integrata da tutte le disposizioni e misure anticovid previste dall'integrazione al DVR, dal Regolamento misure anticovid, dal Regolamento DDI ed Integrazione al regolamento disciplinare DDI ([www.tecnologicovibo.edu.it](http://www.tecnologicovibo.edu.it)), pubblicata all'Albo on-line, con carattere di notifica, ha validità permanente e viene, altresì, notificata a tutto il personale attraverso la Bachecca del Registro elettronico, con richiesta di PRESA VISIONE ed ADESIONE del documento. La stessa si intende notificata con le medesime modalità a tutto il personale supplente ed al personale di nuova nomina.

**Certa di una fattiva collaborazione, invito i Sigg. Docenti, il personale ATA e le figure in indirizzo, a vario titolo interessati, a rispettare, con il massimo scrupolo e impegno, quanto previsto dalla presente direttiva.**

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Gramendola

Il presente documento è firmato digitalmente

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

